

**FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIA DIRETTA COMMERFIN SCPA**

Versione N. 2 valida dal 14.04.2016

INFORMAZIONI SU COMMERFIN SCPA

Sede legale in via Nazionale, n. 60 - 00184 Roma

Telefono 06/4725139 - Fax 06/4828497 - E-mail: commerfin@cofesercenti.it - sito internet: www.commerfinscpa.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 620278 e codice fiscale n. 07574770587 - **Numero di iscrizione all'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del d. lgs. N. 385/93 (Tub): 1200.**

La società non ha sedi periferiche.

Compilare, nel caso di offerta fuori sede, a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Società di servizio: _____

nome e cognome: _____

indirizzo: _____

telefono: _____ fax: _____

e-mail: _____

Il presente foglio informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Commerfin Scpa. Si rimanda ai fogli informativi, alle guide, ai contratti ed ai documenti di sintesi predisposti da ciascun Istituto di Credito per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente.

Luogo e data

Timbro e firma del cliente per presa visione

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COMMERFIN SCPA

L'attività di CommerFin consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche convenzionate, di finanziamenti bancari alle imprese socie (più avanti anche "clienti" o "imprese beneficiarie").

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso CommerFin, garantisce un'obbligazione altrui - imprese socie - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca convenzionata, per la propria quota della garanzia (Codice civile all'art.1936 e seguenti).

La garanzia prestata da CommerFin è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") la Banca convenzionata provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di CommerFin per il versamento della garanzia.

La garanzia di CommerFin copre ordinariamente il 50% del finanziamento della Banca convenzionata, ma possono essere rilasciate, in casi particolari, anche garanzie con diverse percentuali di copertura.

CommerFin, su richiesta del cliente, potrà presentare la domanda di concessione di controgaranzia pubblica (ad esempio Fondo Centrale di garanzia per le PMI L. 662/96) sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito.

Rischi tipici del prodotto/servizio - garanzia

Il cliente è obbligato, una volta che CommerFin abbia pagato garanzia alla banca, a rifondere a CommerFin quanto corrisposto. CommerFin non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, **le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente.**

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I diritti di istruttoria fissi e pari ad euro 200,00 da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia mediante bonifico bancario su conto corrente **IBAN IT79G0103003204000001393322 – Banca Monte dei Paschi di Siena** con causale **“Diritti di istruttoria – denominazione ditta/impresa e C.F. ”**.

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Commerfin a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno e sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione.

L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di CommerFin.

Esse sono applicate da CommerFin, in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alla seguente 'tabella delle commissioni'.

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo del finanziamento bancario (importo in euro); b) commissione da applicarsi (valore percentuale).

Eventuali 'condizioni migliorative' rispetto a quelle ordinariamente praticate potranno essere offerte sulla base di accordi collegati a specifici prodotti bancari dedicati ai soci di CommerFin.

I fogli informativi con le 'condizioni migliorative' sono disponibili presso la sede della società, le Società di servizio e sul sito internet www.commerfinscpa.it.

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.

Garanzia diretta di Commerfin al 50%

<i>Durata</i>	<i>Fascia interna</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>fino a 12 mesi</i>		<i>1,90%</i>	<i>2,14%</i>	<i>2,26%</i>	<i>2,38%</i>
<i>tra 12 e 18 mesi</i>		<i>2,28%</i>	<i>2,56%</i>	<i>2,70%</i>	<i>2,85%</i>
<i>tra 19 e 36 mesi</i>		<i>2,59%</i>	<i>2,91%</i>	<i>3,07%</i>	<i>3,24%</i>
<i>tra 37 e 60 mesi</i>		<i>3,12%</i>	<i>3,51%</i>	<i>3,71%</i>	<i>3,90%</i>
<i>tra 61 e 84 mesi</i>		<i>3,53%</i>	<i>3,97%</i>	<i>4,19%</i>	<i>4,41%</i>
<i>tra 85 e 120 mesi</i>		<i>4,01%</i>	<i>4,51%</i>	<i>4,76%</i>	<i>5,01%</i>

Se la richiesta del cliente è relativa ad un finanziamento per **consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario** la **commissione da applicare è sempre quella indicata nella fascia interna 4.**

SCONTO SULLE COMMISSIONI DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL FONDO EX L. 662/96

Alle 'commissioni di garanzia' calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente viene applicato **uno sconto secondo quanto riportato nella seguente tabella** quando CommerFin ottiene, a valere sul finanziamento garantito a favore dell'impresa, la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dalla Legge 662/96.

Garanzia diretta di Commerfin al 50%

<i>Durata</i>	<i>Fascia interna</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>fino a 12 mesi</i>		<i>1,33%</i>	<i>1,71%</i>	<i>2,03%</i>	<i>2,38%</i>
<i>tra 12 e 18 mesi</i>		<i>1,59%</i>	<i>2,05%</i>	<i>2,43%</i>	<i>2,85%</i>
<i>tra 19 e 36 mesi</i>		<i>1,81%</i>	<i>2,33%</i>	<i>2,77%</i>	<i>3,24%</i>
<i>tra 37 e 60 mesi</i>		<i>2,18%</i>	<i>2,81%</i>	<i>3,34%</i>	<i>3,90%</i>
<i>tra 61 e 84 mesi</i>		<i>2,47%</i>	<i>3,18%</i>	<i>3,77%</i>	<i>4,41%</i>
<i>tra 85 e 120 mesi</i>		<i>2,81%</i>	<i>3,61%</i>	<i>4,29%</i>	<i>5,01%</i>

Se la richiesta del cliente è relativa ad un finanziamento per **consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario** la **commissione da applicare è sempre quella indicata nella fascia interna 4.**

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di CommerFin, nel caso essa si riferisca ad un finanziamento bancario a scadenza (con piano di ammortamento a rate periodiche), è pari a quella del finanziamento stesso.

Se la garanzia è riferita ad un finanziamento con durata non predeterminata (ad es. a revoca o per rischi autoliquidanti), essa ha durata pari a 12 o 18 mesi ed è soggetta, al termine del periodo di durata, ad una delibera di rinnovo da parte dell'organo competente.

In ogni caso la garanzia di CommerFin **non potrà avere durata superiore a 120 mesi**.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da CommerFin è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo socio non può in ogni caso superare il limite di 1,5 milione di euro (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato può essere al massimo pari al 50%.

RETROATTIVITA' DEGLI INVESTIMENTI

Nel caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti, questi ultimi devono essere stati effettuati non più di 6 mesi prima rispetto alla data di presentazione della domanda di garanzia.

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da CommerFin sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Soci.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di una *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi a CommerFin (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure alle Società di servizio convenzionate con CommerFin oppure consultare il sito internet www.commerfinscpa.it.

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da CommerFin.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da CommerFin e dalla Banca convenzionata.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a CommerFin ed al Confidi socio, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a CommerFin al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da CommerFin, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di CommerFin: nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata" la fascia di durata pari al periodo di estensione del finanziamento previsto dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti alla fascia di maggiore durata (nel caso di maggior durata inferiore ai 12 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per la durata di 12 mesi).

Richiesta di conferma di garanzia su finanziamenti già assistiti da garanzia di CommerFin: la delibera di conferma della garanzia, qualora non vengano modificate la durata o la forma tecnica originarie del finanziamento, non prevede costi aggiuntivi per l'impresa.

Comunicazione annuale riepilogativa: la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviato al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a CommerFin alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, CommerFin provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di CommerFin (o all'indirizzo di posta elettronica commerfin@confesercenti.it) senza alcun costo aggiuntivo.

Copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati: l'impresa può ottenere copia della documentazione sugli interventi di garanzia effettuati successivamente all'istituzione del rapporto previo pagamento di spese pari ad € 40,00 (quaranta/00).

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La garanzia di CommerFin ha validità 120 giorni a decorrere dalla data di delibera. Decorso 120 giorni dalla delibera, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da CommerFin.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di finanziamento o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente a CommerFin (vedi indirizzo pag. 1).

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da CommerFin con conseguente obbligo di CommerFin a comunicare al socio/cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da CommerFin a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE/SOCIO

Il cliente può presentare un reclamo a CommerFin, anche per lettera raccomandata A/R (a *Commerfin Scpa – Ufficio Reclami - via Nazionale 60, 00184 Roma*) o per via telematica (a mezzo posta elettronica: commerfin@confesercenti.it o a mezzo posta elettronica certificata: commerfin@legalmail.it; oggetto: Reclamo). CommerFin deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a CommerFin. **Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento.**

Foro competente: **Roma.**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA CONTROGARANZIA CONCESSA DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI EX L. 662/96

Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è un fondo pubblico la cui attività consiste nella prestazione di garanzie e di controgaranzie pubbliche in favore di banche ed altri intermediari finanziari. Gli interventi del Fondo Centrale di Garanzia favoriscono l'erogazione, da parte di Banche e Confidi, di finanziamenti e garanzie alle PMI.

Gli interventi del Fondo Centrale di Garanzia sono posti in essere in osservanza delle Disposizioni operative emanate dal Gestore Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale e del diritto amministrativo.

La controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia tecnicamente si configura come il rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Fondo Centrale di Garanzia, garantisce l'obbligazione del Confidi obbligandosi personalmente nei confronti della Banca per una percentuale della quota di garanzia rilasciata dal Confidi.

La controgaranzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia è, di norma, a prima richiesta: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale ("il cliente") il Confidi liquida la propria garanzia ed escute il Fondo Centrale per una percentuale del valore pagato.

Rischi tipici del prodotto/servizio - controgaranzia

In caso di revoca della concessione dell'agevolazione – nella forma della controgaranzia - il cliente è tenuto a versare al Fondo Centrale di Garanzia un importo pari all'ESL comunicato dal Gestore - MCC con l'ammissione alla controgaranzia. In tale circostanza, il cliente subirà azioni di recupero poste in essere dal Gestore del Fondo Centrale di Garanzia per il suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

COMMISSIONI DI CONTROGARANZIA

La controgaranzia è gratuita per il cliente.

La commissione di garanzia di importo compreso tra 0,25% a 3% del valore del controgarantito è a carico di Commerfin.

DURATA E DECORRENZA DELLA CONTROGARANZIA

La durata della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia è uguale a quella della garanzia rilasciata da CommerFin.

IMPORTO MASSIMO DELLA CONTROGARANZIA

L'importo massimo della controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia è variabile in funzione della tipologia di operazione richiesta.

La somma del valore residuo delle controgaranzie in capo alla singola impresa non può in ogni caso superare il limite di 1,5 milione di euro ovvero di 2,5 milioni di euro per particolari operazioni.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA CONTROGARANZIA

La percentuale della controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia è variabile in funzione della tipologia di operazione richiesta.

OGGETTO DEL CONTRATTO

La controgaranzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella delibera del Gestore del Fondo Centrale di Garanzia.

Le modalità di rilascio ed escussione della controgaranzia sono regolamentate dalle Disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia.

La controgaranzia sarà valida e operante fintanto che il soggetto richiedente (in questo caso il cliente) mantenga i requisiti di ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia e Commerfin rispetti il dettato delle Disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia in tema di accesso, monitoraggio ed escussione.

Essendo la controgaranzia rilasciata a valere su risorse pubbliche comporta l'assorbimento di un Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) imputabile all'interno del *plafond "de minimis"* del cliente.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI CONTROGARANZIA

La controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ha validità fino a quando non viene ad esistenza una delle cause di inefficacia previste dalle Disposizioni Operative.

La dichiarazione di inefficacia della controgaranzia da parte del Gestore del Fondo Centrale di Garanzia non determina, di per sé, il venir meno della garanzia Commerfin salvo che l'inefficacia sia direttamente imputabile al cliente.

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della controgaranzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente riceve dal Fondo Centrale di Garanzia una lettera di garanzia tramite PEC. Tale documento costituisce il contratto di garanzia.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui CommerFin garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Regime "de minimis": il regime degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento UE 1407/2013, al Regolamento UE n. 1408/2013 per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e al Regolamento UE n. 717/2014 per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL): rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso all'impresa.

Fondo Centrale di Garanzie delle PMI ex L. 662/96: il Fondo di garanzia di origine pubblica a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di CommerFin, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di CommerFin adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: il soggetto che ha aderito a CommerFin e che ne richiede la garanzia.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del Socio per le comunicazioni inviate annualmente da CommerFin solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.